

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

TRA

l'Azienda Sanitaria Locale n.6 di Sanluri, di seguito denominata Azienda, con sede legale in Sanluri, Via Ungaretti, 9, Codice Fiscale 91009910927, in persona del Direttore Generale Dr. Salvatore Piu, nella sua qualità di legale rappresentante dell'Ente

E

la Sig.ra Sirigu Maria Raffaella, nata a Cagliari il 30/06/1969, residente in Mandas (CA), Viale G. Marconi, 18, Codice Fiscale SRG MRF 69 H 70 B354 K.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

- Oggetto -

L'Azienda e la Sig.ra Sirigu Maria Raffaella, in possesso del diploma di terapeuta della riabilitazione con esperienza nel campo della neuropsicomotricità, con la sottoscrizione del presente contratto di collaborazione coordinata e continuativa si accordano per lo svolgimento di attività di fisioterapia a beneficio degli utenti presi in carico dalla Unità Operativa Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza, secondo termini, contenuti e modalità di seguito riportate.

Art. 2

- Modalità di svolgimento del rapporto -

La Sig.ra Sirigu si obbliga a porre in essere la propria prestazione professionale in costante collaborazione con il Responsabile U.O. Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza in base alle esigenze organizzative e assistenziali dell'utenza evidenziate e concordate con il Responsabile della predetta U.O.

La suddetta attività professionale dovrà essere svolta senza vincolo di subordinazione a favore della Azienda, nel quadro di un rapporto unitario e continuativo, senza organizzazione di mezzi, con retribuzione periodica prestabilita e con modalità tali da soddisfare le reciproche esigenze.

Il Responsabile della U.O. Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza concorderà con l'interessata l'articolazione della prestazione in base alle predette esigenze organizzative e assistenziali.

Art. 3

- Responsabilità e doveri -

La Sig.ra Sirigu è tenuta a mantenere il segreto e non può dare informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura o a notizie delle quali sia venuta a conoscenza a causa del suo ufficio quando ciò possa derivare un danno per l'Azienda, ovvero un danno o ingiusto vantaggio a terzi.

Art. 4

- Trattamento economico -

Per l'espletamento di tale incarico l'Azienda si impegna a corrispondere alla Sig.ra Sirigu un compenso mensile onnicomprensivo pari a € 2.000,00 (diconsi euro duemila/00) da corrispondere in rate mensili posticipate, previa attestazione mensile da parte del Responsabile della U.O. Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza dello svolgimento dell'incarico attribuito nel rispetto dei contenuti, modalità e termini prescritti dal presente contratto.

Art. 5

- Decorrenza, durata e svolgimento -

Il presente accordo di proroga del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa in essere tra le parti decorre dalla data di effettiva sottoscrizione ed avrà la durata di mesi 1 (uno).

Resta stabilito, pertanto, che alla scadenza del termine previsto il rapporto di collaborazione si intenderà automaticamente cessata ad ogni effetto senza necessità di avviso alcuno.

A tal fine, non si terrà in alcuna considerazione l'effettuazione di prestazioni rese dopo la scadenza indicata.

Il recesso anticipato, da parte del collaboratore, rispetto al termine di scadenza concordato, deve essere comunicato alla Direzione aziendale con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, tramite lettera raccomandata, e comporta la retribuzione dell'attività effettivamente svolta fino al momento del recesso, con rinuncia a qualsiasi ulteriore pretesa e/o azione nei confronti dell'Azienda.

Art. 6

- Rispetto del Codice di Comportamento -

Il Professionista ha il dovere di contribuire, con impegno e responsabilità, alla tutela dei valori posti a fondamento del modello organizzativo aziendale, nonché alla costante osservanza del Codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione di cui al D.P.R. n° 62 del 16 aprile 2013, che viene consegnato al medesimo contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto. L'accertata violazione, da parte del Dirigente nella cui struttura il professionista svolge la sua attività, di obblighi derivanti dal citato codice, comporta la risoluzione del presente rapporto contrattuale.

Art. 7

- Relazione finale e verifica risultati -

La Sig.ra Sirigu si impegna ad adempiere l'incarico in conformità ai principi di buona fede e con la diligenza richiesta per le obbligazioni inerenti l'esercizio dell'attività professionale di cui trattasi.

Entro 5 giorni dalla scadenza del termine fissato nel presente contratto, il collaboratore si impegna a predisporre una relazione scritta, da presentare alla Responsabile U.O. Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza relativa all'intera attività svolta, nonché ai risultati ottenuti.

Nella suddetta relazione dovrà essere specificatamente rappresentato il grado di raggiungimento o meno degli obiettivi assegnati al collaboratore in relazione alla fase di progettuale in essere al momento della verifica.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile entrambe le parti potranno richiedere la risoluzione del contratto qualora l'altra parte si renda inadempiente agli obblighi previsti dal presente contratto.

La risoluzione di diritto opererà dalla data di ricezione da parte del soggetto inadempiente, della comunicazione inviata a cura dell'altro contraente a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le parti, inoltre convengono che il rapporto contrattuale di cui alla presente convenzione è sottoposto alla condizione risolutiva della eventuale formalizzazione da parte dell'Assessorato Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale Regione Sardegna, di un riscontro negativo in merito alla comunicazione da parte della Asl 6 Sanluri di stipula della convenzione di che trattasi.

Art. 8

- Dichiarazione del collaboratore -

La Sig.ra Sirigu dichiara, sotto la propria responsabilità, che in relazione all'incarico di cui al presente accordo, non intercorrono cause di incompatibilità, impegnandosi a comunicare per iscritto all'Azienda ogni variazione in merito.

Art. 9

- Foro competente -

Per ogni controversia inerente o conseguente al presente contratto il foro competente è quello di Cagliari.

Art. 10

- Norme di rinvio -

Per quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno espresso rinvio alle norme regolanti la materia delle collaborazioni coordinate e continuative.

Il presente contratto di collaborazione coordinata e continuativa è fin qui composto da un numero di 10 articoli per complessive numero quattro pagine.

Sanluri, li _____

Il Collaboratore
SIRIGU Maria Raffaella

Per la Asl n. 6 di Sanluri
Il Direttore Generale

Dr. Salvatore PIU

